

CREDITI VERSO ENTRACO INTERNATIONAL SA

Notizie ed aggiornamenti in merito all'incasso ed alla probabilità di recupero di quanto ad oggi non incassato ed informazioni di dettaglio in ordine ad eventuali garanzie ricevute.

Per l'aggiornamento richiesto in merito alla situazione del cliente Entraco International SA, si rimanda alla nota dello Studio Legale Associato Innocenti Piovini.

Si fa presente comunque che nonostante il decreto ingiuntivo, a maggior tutela del nostro credito nei confronti di , che ammonta a circa 3,4 M€ , a bilancio 2013 è prevista una riclassifica da fondo svalutazione crediti verso la controllante (pari a circa 3,5 M€) a fondo svalutazione verso terzi.

Tale riclassifica è giustificata dal fatto che il credito verso la controllante al 31.12.2013 sarà sostanzialmente pari a 0 (questo a seguito delle compensazioni effettuate nel corso del 2013); per cui, invece di rilasciare il fondo, sarà messo a copertura del cliente Entraco, come verbalizzato anche dal CDA del 12 Novembre 2013

Studio Legale Associato
INNOCENTI - PIOVINI

Genova, 11 novembre 2013

Spett.le

Acam Clienti S.p.a.

Alla c.a. Ing. Filippo Mantovani

Via e-mail filippo.mantovani@eni.com

Oggetto: Acam Clienti S.p.a. / Entraco International S.A.: Riepilogo posizione.

In data 20.06.2012 Acam Clienti S.p.a. ed Entraco International S.A. sottoscrivevano l'accordo quadro per la fornitura di energia elettrica, che la prima, alle condizioni ivi citate, avrebbe dovuto somministrare direttamente alla clientela della seconda, presso i POD indicati da quest'ultima nei relativi file di attivazione.

Detto contratto, infatti, prevedeva che fosse Acam Clienti S.p.a. (*Cliente Fornitore, Operatore di Mercato e Utente del Dispacciamento*) a somministrare i clienti finali di Entraco International con la previsione che i pagamenti nonché le relative operazioni di fatturazione avvenissero esclusivamente tra di esse.

Tuttavia, contrariamente agli accordi verbali intercorsi tra le parti in pendenza della fornitura, in data 29 e 30 novembre 2012 Entraco International S.A. inviava ad Acam Clienti i *file* di attivazione per complessivi 280 GWh anziché (come richiesto e preannunciato) 28 GWh.

Da qui, brevemente, non potendo né disporre di un tale quantitativo di energia, né ottenere le garanzie necessarie al trasporto, (rilevandosi una operazione da circa 35/40 milioni di Euro anziché da 3 milioni circa), Acam Clienti S.p.a., nella persona del suo amministratore delegato, si rivolgeva immediatamente allo scrivente studio al fine di avere un parere sulla situazione e, in particolare, al fine di verificare 1) la validità

dell'accordo sottoscritto dal direttore commerciale con superamento dei relativi poteri e su sua esclusiva iniziativa; 2) l'effettiva portata dell'accordo quadro (il quale, in effetti, non esplicitava quali fossero e, soprattutto, se vi fossero limiti di quantità che Acam Clienti sarebbe stata tenuta a garantire a controparte); 3) la possibilità di un'immediata collocazione in regime di salvaguardia.

In merito alla sottoscrizione del "*falsus procurator*" non autorizzato alla stipula del ridetto accordo quadro, lo scrivente suggeriva subito che, fatti salvi i provvedimenti interni ritenuti opportuni, al fine di invalidare il contratto, sarebbe stato più agevole percorrere altra via, ossia, come nel seguito meglio specificato, quella della risoluzione per inadempimento.

Tale soluzione, in particolare, ha consentito ad Acam Clienti S.p.a. l'immediata collocazione della fornitura nel c.d. regime di salvaguardia e, ciò, con il duplice beneficio di manlearsi da ogni responsabilità nei confronti della somministrata e, non ultimo, di contenere il rischio di una maggiore esposizione di quest'ultima. A ciò si aggiunga che, mediante una mirata predisposizione da parte dello scrivente di tutta la corrispondenza da allora intercorsa con Entraco International S.A. si otteneva dalla stessa, sia un riconoscimento del debito pendente, sia un'ammissione nell'errore di quantificazione dei GWh.

Dall'analisi della documentazione contrattuale, infine, si intimava ad Entraco la risoluzione del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa ex art. 14 e 12 del ridetto accordo quadro; tale soluzione si è resa possibile in quanto, se è pur vero che non vi erano limiti quantitativi di energia che Entraco poteva richiedere, è altrettanto vero che la stessa, ai sensi degli articoli citati, avrebbe dovuto (pena la risoluzione) rilasciare a garanzia della fornitura una fidejussione (a prima richiesta e di durata 18 mesi) pari ad 1/6 del prezzo stimato su base annua (ossia € 6,4 milioni circa).

Per tale motivo, non ottenendo tale garanzia, né potendo controparte offrire cauzioni di importi simili, il contratto veniva risolto di diritto con ancillare collocazione nel c.d. regime di salvaguardia delle utenze a far data dal gennaio 2013.

Acam Clienti S.p.a., inoltre, in merito alla somministrazione stimata del mese di gennaio 2013, emetteva la fattura n. 20315429 del 20.12.2012 per un importo pari ad Euro 3.200.000,00, quale acconto, salvo conguagli, sulla fornitura *de qua*; in data 07.02.2013, pertanto, Acam Clienti S.p.a., sulla base delle letture reali dei volumi riferiti al gennaio del medesimo anno, emetteva a conguaglio dei consumi di cui alla predetta fattura n. 20315429 del 20.12.2012, una nota di credito pari ad Euro 605.284,50 (pertanto, detratto dalla fattura menzionata l'importo di cui alla ridetta nota di credito il totale dovuto da Entraco risultava essere pari ad Euro 2.594.715,50).

Quanto appena esposto trova un riscontro documentale nel **riconoscimento del debito** (per Euro 2.594.715,50) che, Entraco International S.A., all'esito delle trattative intercorse con lo scrivente, rendeva in data 08.02.2013, unitamente all'impegno del saldo entro e non oltre il 20.03.2013 e, il tutto, con pagamento in acconto sul maggior dovuto della somma di Euro 400.000,00 (mediante n. 8 assegni circolari portanti l'importo di Euro 50.000,00).

A seguito degli incontri intervenuti con lo scrivente, in particolare, venivano individuate le seguenti priorità operative:

1. Risoluzione del contratto ed ancillare riduzione dei rischi finanziari (data l'entità di fatturazione mensile - di circa € 3 milioni - il rischio di morosità del cliente, anche per pochi mesi, avrebbe comportato un'esposizione finanziaria di Acam Clienti S.p.a. insostenibile se, come detto, non vi fosse stato modo di risolvere il contratto);

2. riconoscimento del debito (seconda priorità, in vista di un potenziale contenzioso avente ad oggetto il recupero del credito, veniva individuata nell'ottenere da controparte un riconoscimento del debito e, ciò, sia al fine di prevenire eventuali contestazioni dilatorie, sia per contenere sensibilmente i tempi di recupero dipendenti da un eventuale procedimento monitorio);

3. diminuzione dell'esposizione e recupero del credito (nelle more di trattative pendenti con Entraco S.A. - mirate ad un adempimento spontaneo da parte di quest'ultima - come sopra riportato, è stato effettuato un primo pagamento pari ad € 400.000,00 e, perseguendo l'obiettivo di contenere i tempi del recupero, nel frattempo, veniva rilasciato dal Tribunale di La Spezia un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo grazie al citato riconoscimento del debito).

4. definizione bonaria e/o esecuzione forzata (obbiettivo finale, chiaramente, il recupero del credito, o mediante un accordo bonario con controparte o, in difetto, mediante esecuzione forzata e, nell'ipotesi, a mezzo di pignoramento c.d. presso terzi ed escussione della fidejussione).

Successivamente, con raccomandata ar del 27.03.2013 a firma Avv. Massimo Giangregorio, Entraco S.A. contestava genericamente l'illegittimità della condotta di Acam Clienti S.p.a. la quale, a detta di controparte, non avrebbe avuto diritto alla collocazione in regime di salvaguardia della fornitura e che, tale condotta, avrebbe arrecato danni di importo pari alla somministrazione stessa. (Sul punto, veniva subito precisato come la contestazione in esame, mediante la quale controparte asseriva l'inadempimento di Acam Clienti S.p.a., fosse del tutto infondata e apertamente pretestuosa: secondo quanto disposto dagli articoli 12 e 14 del ridetto accordo quadro del 20.06.2012, infatti, Acam Clienti S.p.a., pena la risoluzione del contratto, non ha legittimamente dato corso alla fornitura per fatto e colpa esclusivamente imputabili ad Entraco International S.A. la quale, in violazione delle disposizioni citate, non ha costituito né integrato le dovute garanzie nei termini convenzionali. La tempestiva collocazione delle utenze in regime di salvaguardia disposta immediatamente dall'amministratore delegato di Acam Clienti S.p.a., (non appena informato dell'esistenza di detto accordo, infatti, appariva, come appare, del tutto legittima ed inoppugnabile in quanto, forte dell'inadempimento documentale di controparte, tale scelta si mostrava perfettamente compatibile con l'esercizio dei diritti codificati nel documento contrattuale stesso. Alla luce di quanto sopra, data la natura convenzionalmente risolutiva degli inadempimenti descritti, lo scrivente valutava come prive di peso le contestazioni di controparte).

In merito ad un'eventuale azione giudiziale volta ad ottenere il pagamento da parte di Entraco S.A. della somma residua relativa alla fornitura del gennaio 2013, lo scrivente (già con parere del 27.04.13), osservava che, in virtù del pagamento effettuato e del riconoscimento del debito operato in forma scritta dalla debitrice, sarebbe stato possibile ottenere ai sensi dell'art. 642 secondo comma c.p.c., un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e, ciò, con evidenti vantaggi sia processuali, sia temporali.

Di contro, eventuali opposizioni da parte di Entraco mirate a dimostrare il proprio adempimento non avrebbero potuto prescindere dalla prova di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, ovverosia, dall'aver prestato le dovute fidejussioni che, come noto, mai furono integrate.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, in data 22.05.13 il Tribunale di La Spezia emetteva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 448/13, decreto che, in data 04.06.13 veniva restituito allo scrivente munito di formula esecutiva.

Tale decreto (portante la somma in sorte capitale di Euro 2.194.715,50 relativa a parte della somministrazione), unitamente all'atto di precetto del 06.06.2013, veniva consegnato dagli Ufficiali Giudiziari di La Spezia alla Pretura del distretto di Lugano in data 27.06.13 (affinché ne curasse direttamente la notifica ai sensi dell'accordo bilaterale Italia/Svizzera 02.06.1988).

Si precisa che, in punto *quantum debeatur*, il debito complessivo di Entraco S.A. (pari a circa € 3,5 milioni) risulta essere superiore rispetto a quello esposto nel Decreto Ingiuntivo 488/13: tale differenza si spiega nel fatto che, avendosi proceduto senza indugio alle vie legali onde contenere al meglio i tempi del recupero, al momento del deposito del ricorso non erano ancora contabilizzate le successive rettifiche dei consumi pervenuti.

Successivamente, anche a seguito di parere reso dallo scrivente, oltre al già accennato pagamento volontario della somma di € 400.000,00, veniva escussa la fidejussione bancaria per un importo pari ad € 100.000,00.

A seguito della conferma di avvenuta notifica da parte della Pretura di Lugano dell'atto di precetto e del relativo titolo esecutivo, nel mese di ottobre 2013 veniva predisposto l'atto di pignoramento presso terzi nanti il competente Tribunale di Roma con udienza di eventuale assegnazione delle somme al 10.02.2014 (terzi pignorati Enel S.p.a., Terna S.p.a., Energy Trading S.p.a.) inoltrato agli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma mediante domiciliazione nello studio dell'Avv. Francesco Borgia.

Nel mese corrente, tuttavia, veniva restituito dagli Ufficiali Giudiziari il plico relativo al ridetto pignoramento in quanto, quest'ultimi, evidenziavano un errore da parte della Cancelleria del Tribunale di La Spezia nell'apposizione dei regolari timbri relativi alla copia conforme. Onde ovviare a tale inconveniente (da ascriversi inequivocabilmente ad errore della competente cancelleria), lo scrivente studio si è già attivato e, non appena in possesso del relativo titolo, provvederà a tutti gli incumbenti del caso, ivi compresa la redazione di nuovo atto di precetto che si renderà necessaria per l'intervenuta scadenza temporale dello stesso.

Ciò premesso, in merito alla tempistica relativa al perfezionamento del pignoramento presso i terzi summenzionati ed altre individuande società, si può prudenzialmente riferire verosimile, quale termine di riferimento (ovvero la data d'udienza di riscontro ed eventuale assegnazione delle somme pignorate) il mese di febbraio/marzo 2014.

Nelle more dell'azione esecutiva (onde eventualmente ovviare all'ipotesi in cui non si dovessero reperire sufficienti risorse economiche ed al fine di non lasciare nulla di intentato), si stanno portando avanti parallelamente una serie di trattative con la debitrice e, ciò, anche al fine di ottenere un complessivo riconoscimento del debito.

Avv. Luca Piovini

